

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1117 del 08/03/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA DI GATTATICO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1155 del 08/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno otto MARZO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.30058/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.p.A."** – **Gattatico**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.p.A."** avente sede legale in Comune di **Bibbiano - Via Vittorio Veneto 2-2/A** – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Gattatico - Via Don Milani n.16** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto di **produzione di contenitori in polietilene**, acquisita agli atti di ARPAE con PG/169712 del 23/11/2020, successiva documentazione a completamento acquisita al PG/189312 del 30/12/2020 e documentazione integrativa acquisita al PG/2526 dell'11/02/2021;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Tenuto conto che, relativamente al titolo abilitativo scarichi, la Ditta chiede l'autorizzazione per un unico punto di scarico (S1) in pubblica fognatura delle acque di lavaggio dei cassonetti, classificate come acque reflue industriali, alla cui rete fognaria, a valle idraulica del pozzetto di controllo, adducono anche le acque meteoriche del prospiciente piazzale (piazzale est) dello stabilimento, di transito dei mezzi, ove non si svolgono attività sporcanti e pertanto non oggetto di autorizzazione ai sensi della D.G.R 286/2005;

Preso atto che dallo stabilimento prendono origine ulteriori due punti di scarico, in pubblica fognatura, denominati S3 ed S4 ove afferiscono le acque reflue domestiche dei servizi igienici che, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, sono sempre ammesse in pubblica fognatura, non necessitando pertanto di autorizzazione espressa;

Preso atto altresì che nel plesso produttivo è presente un altro capannone, con prospiciente area cortiliva che è comune rispetto allo stabilimento oggetto della presente autorizzazione, e le acque meteoriche provenienti dai pluviali dei tetti di tale capannone, attualmente non utilizzato, unitamente alle acque dell'area cortiliva (piazzale ovest), sono raccolte da rete fognaria recapitante in pubblica fognatura nel punto S2;

Tenuto conto che le acque dei pluviali del sopradetto, attualmente inutilizzato, capannone, non sono oggetto di autorizzazione e che nell'area cortiliva comune non sono svolte attività sporcanti e pertanto le acque

meteoriche relative a tale area cortiliva comune non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 15/01/2021, con lettera PG/6343, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Reggio Emilia con atto PG/26782 del 19/02/2021;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Gattatico in data 18/02/2021 al PG/25780;
- il nulla-osta allo scarico del Comune di Gattatico, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico delle acque reflue industriali inclusive delle prime piogge in pubblica fognatura, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT003153-2021-P del 15/02/2021.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della Ditta **"ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.p.A."** ubicato nel Comune di **Gattatico - Via Don Milani n.16** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

Allegato 2 - Scarico, in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **“ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.p.A.”** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di **produzione di contenitori in polietilene** nell’impianto ubicato in Comune di **Gattatico - Via Don Milani n.16** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – ROTOSTAMPAGGIO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **19 Aprile 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **26 Aprile 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell’ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l’impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell’impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all’ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all’ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ROTOSTAMPAGGIO	1350	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)

(*) Per tale emissione l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti al PG/169712 del 23/11/2020, successiva documentazione a completamento acquisita al PG/189312 del 30/12/2020 e documentazione integrativa acquisita al PG/2526 dell'11/02/2021.

3) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico, in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Nello stabilimento nel comune di Gattatico, la Ditta svolge attività di produzione di campane in polietilene per la raccolta dei rifiuti, montaggio di accessori per cassonetti (di raccolta stradale rifiuti) in polietilene e attività di manutenzione dei contenitori di rifiuti, con eventuale sostituzione dei pezzi.

Il processo produttivo della Ditta non prevede alcuna produzione di acque reflue industriali. Viene utilizzata acqua per raffreddare lo stampo usato nell'attività di rotostampaggio ma questa viene riciclata e non scaricata.

In Azienda è presente un'area di lavaggio per i cassonetti usati. All'arrivo in Azienda tali cassonetti sono normalmente vuoti ma nel caso in cui contengano residui di rifiuti (materiale cartaceo e/o rsu) questi vengono rimossi tramite lavaggio con idropulitrice prima di procedere alle operazioni di manutenzione.

I rifiuti rimossi sono avviati agli impianti di gestione rifiuti terzi esistenti.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto comunale. L'acqua è utilizzata per alimentare i servizi igienici, per l'attività di lavaggio dei cassonetti e per il raffreddamento dell'attività di rotostampaggio.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico (indicato in planimetria con la sigla S1) in pubblica fognatura a cui confluiscono le acque reflue industriali prodotte nella zona di lavaggio dei cassonetti che passano attraverso un impianto di trattamento, costituito da dissabbiatore e disoleatore, a valle del quale è presente un pozzetto di controllo denominato S1p. A valle dell'impianto di trattamento confluiscono, nella medesima rete fognaria, le acque meteoriche che ricadono sulla superficie impermeabile scoperta del piazzale prospiciente lo stabilimento (piazzale est) e che risultano essere acque pulite poiché i mezzi che circolano all'interno di tale area non sono quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti.

Nell'area sono presenti altri tre punti di scarico in pubblica fognatura denominati in planimetria S2, S3 ed S4. Lo scarico S2 raccoglie le acque di dilavamento dei tetti dei capannoni e del piazzale area ovest. In tale piazzale, oltre al capannone in cui si svolgono le attività oggetto della presente autorizzazione, è presente un secondo capannone all'interno del quale, attualmente, non si pratica nessun tipo di attività ma la cui area cortiliva è in comune con la Ditta oggetto della presente. Relativamente all'attività di cui trattasi, nell'area cortiliva ovest, la cui rete fognaria adducente al punto di scarico S2 raccoglie le acque dei pluviali di tale capannone e dell'area cortiliva, ove non vengono svolte attività sporcanti.

Allo stato attuale, pertanto, le acque meteoriche sulle superfici di tale piazzale, recapitanti in punto di scarico S2 in pubblica fognatura, non sono soggette ad autorizzazione in quanto escluse dall'ambito di applicazione della DGR 286/2005.

Agli scarichi S3 ed S4 confluiscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del capannone e degli uffici dallo stabilimento di cui trattasi nella presente autorizzazione. Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06, le acque reflue domestiche sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Gestore del SII, e pertanto non sono oggetto di autorizzazione allo scarico espressa.

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e dei punti di scarico è la tavola allegata alla documentazione integrativa acquisita al PG.2526 del 11/01/2021.

Prescrizioni:

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **2 mc**;
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **250 mc**;
3. Al punto individuato per il controllo (S1p) le acque reflue, scaricate in pubblica fognatura, non devono superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All.5 del D.Lgs.152/06, colonna scarichi in pubblica fognatura;
4. Il pozzetto di ispezione e prelievo deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;
5. Per modifiche inerenti le tipologie di reflui e/o modifiche di condizioni che possano incidere sulla loro qualità, la Ditta dovrà presentare istanza di modifica di AUA per relativo titolo abilitativo agli scarichi. Inoltre, qualora si generassero reflui, oggetto di autorizzazione ai sensi della vigente normativa, dal capannone attualmente non occupato e prospiciente area cortiliva comune, di diversa titolarità, dovrà essere preventivamente stipulato specifico accordo per lo scarico in comune, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006, e contestualmente aggiornata la presente autorizzazione;
6. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato;
7. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;
8. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
9. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
10. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività svolta;
11. I manufatti a servizio della rete fognaria adducete alla pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di

ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2;

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla previsione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che l'impatto acustico derivante dallo stabilimento non influirà in modo significativo sul clima acustico attuale, in quanto presenta livelli di immissione sempre inferiore sia ai valori limite assoluti di classe V e IV e III, sia al valore limite differenziale pari a 5 dB(A) durante il periodo diurno. Pertanto si ritiene trascurabile l'impatto acustico sui ricettori sensibili più prossimi ai confini della proprietà riguardo sia al livello assoluto di immissione, sia il livello differenziale, rispettando i limiti di legge previsti dalla classificazione acustica comunale.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.